



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

**Ufficio Opere Pubbliche
Area Tecnica**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 375 di data 23/12/2020

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da BIANCA MARIA SIMONCELLI stampato il giorno 23/12/2020 da .
Riproduzione cartacea ai sensi del DLgs 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256): f64d160bc31e8d3b4d7b14509bc5e5ab8e1dd216

OGGETTO:	AFFIDO DELL'INCARICO ALLA SOCIETA' SWS ENGINEERING S.P.A. DI TRENTO, CAPOGRUPPO DELL'A.T.I. COSTITUITA DALLO STUDIO CECCHETTO & ASSOCIATI S.R.L. DI VENEZIA (MANDANTE) E DALLA SOCIETA' STAIN ENGINEERING S.R.L. DI TRENTO (MANDANTE), PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN AUDITORIUM/TEATRO NELL'AMBITO DEL COMPLESSO EX QUISISANA (1° LOTTO). CIG Z592FF0ADB
-----------------	--

Relazione.

Con determinazione dirigenziale n. 63 di data 2 marzo 2010 è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori, assistenza, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di cui al D.Lgs. 81/2009 e s.m.i., per la realizzazione di un auditorium nell'ambito del complesso ex Quisisana (1° lotto), all'A.T.I. costituita dalla Società SWS Engineering s.p.a di Trento (mandataria), dallo studio Cecchetto & Associati s.r.l. di Venezia (mandante) e dalla Società Stain Engineering s.r.l. di Trento (mandante).

È seguita la sottoscrizione della convenzione Reg. int. 9/2010 di data 2 settembre 2010.

Con determinazione dirigenziale n. 222 di data 22 giugno 2012 è stata affidata, alla summenzionata A.T.I., la stesura della variante n. 1, per la trasformazione dell'originario auditorium in teatro sovracomunale dell'Alto Garda e Ledro, cui è seguita la stipula della convenzione Raccolta n. 144/Scritture private area tecnica, di data 10 agosto 2012.

Con deliberazione n. 81 di data 17 giugno 2014, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica la suddetta variante n. 1 al progetto esecutivo, redatta in data marzo 2013, dalla quale risulta una spesa di euro 4.266.797,21.- per lavori ed oneri della sicurezza (di cui euro 409.797,21.- riferiti a scavi ed opere provvisionali appaltati separatamente ed euro 3.857.000,00.- inerenti ai lavori di realizzazione di un teatro/auditorium) ed euro 1.826.543,59.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un totale di complessivi euro 6.093.340,80.-. La maggior spesa, pari ad euro 1.269.297,77.- riassume in sé la parte fino al quinto d'obbligo per euro 571.540,45 e la parte superiore al quinto d'obbligo, ma nel limite del 50% del contratto originario, per euro 751.757,32.-.

Con determinazione dirigenziale n. 416 di data 1 dicembre 2014 è seguita l'approvazione in linea economica ed è stata finanziata la maggior spesa con accettazione del contributo provinciale di euro 1.425.000,00.-.

I lavori in oggetto, aggiudicati all'impresa Azzolini Costruzioni Generali s.p.a., sono stati consegnati in data 1 settembre 2011, come risulta dal relativo verbale, parzialmente sospesi con verbale di data 8 febbraio 2012 in attesa di approfondimenti legati alla predisposizione di una variante progettuale, volta a modificarne le potenzialità, trasformando la destinazione iniziale a quella di teatro, nell'intesa di soddisfare l'interesse pubblico con un intervento sovracomunale, destinato allo sviluppo socio-culturale del territorio di comunità; ulteriormente sospesi con verbale di data 23 febbraio 2012 per il procrastinarsi degli approfondimenti ed infine totalmente sospesi con verbale di data 12 marzo 2012.

Successivamente, l'impresa Azzolini Costruzioni Generali s.p.a. si è trovata nell'impossibilità di sottoscrivere l'atto aggiuntivo, a causa di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, pendente dalla fine del mese di dicembre 2012 innanzi al Tribunale di Rovereto, che di fatto ha privato la ditta dei requisiti di ordine generale per partecipare alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, nella fattispecie quella inerente l'affidamento mediante procedura negoziata.

L'impresa, quindi, ha presentato un'istanza per l'ammissione al concordato con riserva, ancorché nella prospettiva della continuità aziendale, in data 30 maggio 2013 ed il Tribunale di Rovereto con provvedimento di data 13 giugno 2013 ha assegnato alla stessa il termine del 10 ottobre 2013, prorogato ulteriormente al 9 dicembre 2013, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2) e 3), della L.F..

Con decreto di data 17 febbraio 2014, il Tribunale di Rovereto ha ammesso la ditta al concordato con riserva, ancorché nella prospettiva della continuità aziendale, che era stato, peraltro, approvato dalla maggioranza dei creditori aventi titolo ed omologato dal Tribunale di Rovereto in

data 13 ottobre 2014, come da comunicazione, ns. prot. n. 28702 di data 4 novembre 2014, del Commissario Giudiziale, dott.ssa Floris Carli.

Con sentenza del Tribunale di Rovereto n. 46/2016 di data 23 dicembre 2016, l'impresa Azzolini Costruzioni Generali s.p.a. è stata dichiarata fallita, con lo scioglimento *ipso iure et ex nunc* del contratto di appalto.

Con determinazione n. 414 di data 11 dicembre 2017, la dirigente dell'area tecnica ha affidato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58.8 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm., all'impresa Andreola Costruzioni Generali s.p.a. di Loria (TV), risultata 2^a classificata nella gara di appalto tenuta nei giorni 13, 14, 16 e 17 dicembre 2010, il completamento dei lavori di realizzazione di una cinema-auditorium-teatro sovracomunale dell'Alto Garda e Ledro, nell'ambito del complesso Quisisana (p.ed. 722 c.c. Arco) - 1^o lotto, cui è seguita la stipula del contratto Rep. 2856 di data 12 dicembre 2017, registrato a Riva in data 18 dicembre 2017, Serie 1T, n. 4952.

I lavori sono stati consegnati in data 9 gennaio 2018, come risulta dal relativo verbale e sospesi dal 20 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018.

In occasione delle ferie estive l'impresa ha sospeso le lavorazioni dal 5 agosto 2018 e, nonostante la diffida, inviata dal direttore dei lavori in data 28 agosto 2018, non ha più ripreso le attività cantieristiche.

Con nota prot. n. 31573 di data 22 ottobre 2018, l'Amministrazione ha preso atto della comunicazione dell'impresa Andreola Costruzioni Generali s.p.a., prot. n. 30655 di data 15 ottobre 2018, riguardo alle modifiche degli assetti proprietari, evidenziando nel contempo il forte ritardo accumulato per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto.

Successivamente, con contratto di affitto di ramo d'azienda, Rep. n. 6853, Raccolta n. 4611, di data 23 ottobre 2018, registrato a Bassano del Grappa (TV) il 24 ottobre 2018, col n. 11155 – IT, l'impresa Andreola g.m.b.h. (già Frimat g.m.b.h.), con sede a Bolzano, è subentrata all'impresa Andreola Costruzioni Generali s.p.a., anche per quanto concerne il summenzionato contratto.

I lavori, peraltro non ancora formalmente ripresi, sono stati sospesi dal 20 dicembre 2018 per consentire la messa in sicurezza della copertura delle logge del vicino stabile, denominato ex Quisisana, confinante con l'area del cantiere, ultimata in data marzo 2019.

Con nota prot. 8627 del 22 marzo 2018, l'impresa Callalta s.p.a. in liquidazione (ex Andreola Costruzioni Generali s.p.a.) ha comunicato all'Amministrazione comunale l'avvenuto recesso della società affittuaria del ramo aziendale e, pertanto, di non essere più in grado di portare a termine i lavori.

Con nota prot. 8836 del 26 marzo 2018, l'impresa Andreola g.m.b.h. ha evidenziato di aver esercitato il diritto di recesso, dal 19 marzo 2018, verso la società affittante.

Con deliberazione n. 77 di data 25 giugno 2019, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta comunale disponeva di risolvere il contratto Rep. 2856 di data 12 dicembre 2017, stipulato con l'impresa Andreola Costruzioni Generali s.p.a., a causa del grave inadempimento e grave ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori, nonché dell'impossibilità espressa dal medesimo di proseguire nell'esecuzione del contratto.

Successivamente, con nota prot. n. 91150 di data 28 marzo 2019, l'Amministrazione ha interpellato l'impresa Editlitione s.p.a., risultata 3^a classificata nella gara di appalto tenuta nei giorni 13, 14, 16 e 17 dicembre 2010, la disponibilità a subentrare alla seconda società aggiudicataria rinunciataria.

Dopo uno scambio di corrispondenza, l'impresa summenzionata, con nota prot. n. 15986 di data 4 giugno 2019, ha comunicato la mancanza di disponibilità ad un subentro alle medesime condizioni contrattuali.

Con nota prot. n. 19092 di data 3 luglio 2019, l'Amministrazione ha interpellato anche l'impresa INCO s.r.l. di Pergine Valsugana, che con nota prot. n. 26786 di data 20 settembre 2019 ha risposto affermativamente.

Con determinazione dirigenziale n. 206 di data 13 agosto 2020, i lavori in oggetto sono stati affidati alla summenzionata impresa, risultata 4^a classificata nell'originaria procedura di gara.

In data 14 agosto 2020 è stato stipulato il contatto, Rep. 2897, registrato l'8 settembre 2020 al n. 18510, serie 1T.

I lavori sono iniziati il 28 settembre 2020 e sono in corso di esecuzione.

Tutto ciò premesso, è indispensabile procedere ora con l'adeguamento degli impianti meccanici, elettrici e speciali, sotto il profilo tecnico-normativo, per l'obsolescenza delle apparecchiature e delle tecnologie previste nel progetto iniziale, apportare alcune modifiche anche per quanto riguarda le innovazioni in materia di strutture, con riferimento alle norme sopraggiunte sull'acciaio, per quanto attiene il controllo e la qualità delle carpenterie in officina, e, inoltre, si rende necessario procedere col differimento del progetto degli arredi, che verrà rivisto successivamente con una nuova valutazione acustica e nuovi materiali, visto il tempo intercorso tra l'approvazione del progetto e l'esecuzione dell'opera.

Non da ultimo, merita evidenziare che la recente emergenza sanitaria ha comportato dei maggiori costi a carico degli operatori economici, che vanno riconosciuti ai sensi dell'art. 7 ter della L.P. 2/2020 e s.m.i..

Vi è, pertanto, la necessità di affidare gli elaborati di variante per consentire il proseguo delle attività cantieristiche senza ulteriori interruzioni.

Si precisa che la variante in oggetto verrà predisposta dalla società SWS Engineering s.p.a., capogruppo dell'A.T.I. affidataria sia del servizio di progettazione, sia di quello di direzione dei lavori, misura, assistenza e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per ovvi motivi di continuità progettuale e di conoscenza diretta delle problematiche cantieristiche.

Si evidenzia, inoltre, che la recente Legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022", ha modificato l'art. 3 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori ed i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni", consentendo l'affido diretto di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge n. 76/2020, ora convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che è pari ad euro 75.000,00.-.

Con PEC prot. n. 349007 di data 18 dicembre 2020, la Società SWS Engineering s.p.a. (capogruppo A.T.I.) ha presentato la propria offerta, che ammonta ad euro 36.026,58.- (+ C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. 22%), a fronte di un importo a base d'appalto pari ad euro 45.033,22.-, dedotto il ribasso del 20%, offerto ed accettato, così determinato:

• onorario variante quantitativa (aliquota Qcl.07)	euro	11.240,21.-
• onorario variante progettuale (aliquota Qcl.08)	euro	18.811,14.-
• onorario aggiornamento PSC (aliquota QbIII.07)	euro	6.163,54.-
• spese 24,35%	euro	8.818,33.-
• sconto 20%	- euro	<u>9.006,64.-</u>
 Totale complessivo (oltre C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. 22%)	euro	36.026,58.-

I parametri utilizzati per il calcolo dell'onorario sono quelli previsti dal D.M. 17 giugno 2016, secondo le disposizioni dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 5/2017 e lo sconto è quello previsto dall'art. 24 bis, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta provinciale, 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

La spesa per l'incarico in oggetto, che ammonta ad euro 36.026,58.- (+ C.N.P.A.I.A 4% e I.V.A. 22%), per un totale di euro 45.710,52.-, e quella a favore dei tecnici del servizio opere pubbliche, quale indennità di coordinamento delle fasi di progettazione, di euro 917,45.- (inclusi oneri previdenziali ed assicurativi), trovano copertura come di seguito esposto:

Cap.	Anno	Impegno	Oggetto	Beneficiario	Importo euro
3301	2020	-	affido incarico della variante 2 al progetto di realizzazione di un auditorium-teatro nell'ambito del complesso ex Quisisana (1° lotto)	SWS Engineering s.p.a. P.IVA 00580910222	45.710,52.-
3301	2020	-	fondo indennità tecniche per coordinamento delle fasi di progettazione	tecnici del servizio opere pubbliche	917,45.-

Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la prestazione sarà eseguita entro il corrente anno.

Valutata la congruità del preventivo suddetto, sussistono ora tutte le ragioni tecnico-normative, oltre che di opportunità economica, per conferire alla Società summenzionata l'incarico di cui all'oggetto.

LA DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il decreto del Sindaco 8 di data 3 dicembre 2020 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali con decorrenza 5 dicembre 2020 e per il periodo indicato;

vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i., che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia, 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” ed il Regolamento di esecuzione e di attuazione, nelle parti ancora vigenti, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

vista la Legge Provinciale 23 marzo 2020, n. 2, “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;

vista la Legge Provinciale 6 agosto 2020, n. 6, “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022”,

visto il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016”;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 4 di data 15 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022;

vista la deliberazione n. 4 di data 21 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020 – annualità 2020 – 2022;

DETERMINA

1. di affidare alla Società SWS Engineering s.p.a. di Trento, capogruppo dell’A.T.I. costituita dallo Studio Cecchetto & Associati s.r.l. di Venezia (mandante) e dalla Società Stain Engineering s.r.l. di Trento (mandante), la redazione della variante n. 2 al progetto di realizzazione di un auditorium/teatro nell’ambito del complesso ex Quisisana (1° lotto), per un importo di euro 36.026,58.- (+ C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. 22%), per un totale di euro 45.710,52.-, così determinato:

• importo netto	euro	36.026,
• C.N.P.A.I.A. 4%	euro	1.441,
• I.V.A. 22%	<u>euro</u>	<u>8.242,</u>
Totale lordo	euro	45.710,
2. di prendere atto che l’importo delle indennità tecniche per il coordinamento delle fasi di progettazione, ai sensi e nel rispetto dell’art. 9 dell’allegato E/3 al C.C.P.L. 2002-2005, modificato a seguito dell’accordo sottoscritto in data 21 dicembre 2011, ammonta ad euro 917,45.- (inclusi oneri previdenziali ed assicurativi);
3. di imputare la spesa complessiva di euro 46.627,97.- ai capitoli e corrispondenti impegni del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, riportati nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento;
4. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:

- il CIG assegnato al presente servizio è il seguente Z592FF0ADB;
 - si subordina, a pena di nullità, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge medesima;
- di evidenziare che, in esecuzione di quanto dispongono il D.M. 55/2013 e la Circolare n. 1 di data 31 marzo 2014 del Ministero dell'Economia e Finanze, il Codice Unico di Ufficio del Comune di Arco, presso cui indirizzare le fatture elettroniche a partire dal 31 marzo 2015, è il seguente: UFXNNQ;
 - di approvare l'allegato schema di contratto, costituito da n. 4 articoli, che regolamenta i rapporti fra l'Amministrazione comunale ed il professionista;
 - di evidenziare che il Comune di Arco ha adottato un apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e s.m.i., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione e che gli anzidetti documenti sono visionabili sul siti istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente";
 - di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di contabilità;
 - di precisare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di Trento entro 30 giorni, ex artt. 119 e 120 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod. Bil e Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	N. Impegno	Tipo
05022.02.03301	2020	AFFIDO DELL'INCARICO ALLA SOCIETA' SWS ENGINEERING S.P.A. DI TRENTO, CAPOGRUPPO DELL'A.T.I. COSTITUI	SWS ENGINEERING SPA	126945	U
05022.02.03301	2020	AFFIDO DELL'INCARICO ALLA SOCIETA' SWS ENGINEERING S.P.A. DI TRENTO, CAPOGRUPPO DELL'A.T.I. COSTITUI	DIPENDENTI PER INDENNITA' DI PROGETTAZIONE	126946	U

SIMONCELLI BIANCA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Opere Pubbliche - Raddi Margherita

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da BIANCA MARIA SIMONCELLI stampato il giorno 23/12/2020 da .
Riproduzione cartacea ai sensi del DLgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256): f64d160bc31e8d3b4d7b14509bc5e5ab8e1dd216